Dott. GIUSEPPE BIANCHI

COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE 28100 NOVARA - Via dei Tornielli, 11

Circolare n. 10

del 30 Settembre 2013

OGGETTO: ADEMPIMENTI SPESOMETRO

\$\$\$\$\$\$\$\$

Oggetto: APPROVATO IL NUOVO "SPESOMETRO"

Con provvedimento 2013/94908 del 2 agosto 2013 è stato approvato il nuovo modello dal utilizzare per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, ridefinendo peraltro le scadenze di presentazione (le prime scadenze sono il 12 novembre ed il 21 novembre per le operazioni 2012 rispettivamente per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente e per i soggetti diversi (chi liquida l'imposta trimestralmente o annualmente). Di seguito saranno evidenziate le principali novità che interessano tale modello.

Lo schema

La prima novità è che, stavolta, esiste un modello vero e proprio (in precedenza vi erano delle specifiche tecniche con cui inviare i dati ma non vi era un modulo "fisico" in cui evidenziarli). Si tratta peraltro di un modello piuttosto complesso, composto dai numerosi quadri:

- un frontespizio dove vanno indicati i dati del contribuente e le caratteristiche della comunicazione (tipo di invio, modalità di comunicazione dei dati, ecc.);
- → una serie di quadri, che in alcuni casi possono coesistere ed in alcuni casi sono alternativi tra di loro, dedicati ad accogliere le informazioni circa le operazioni da comunicare:
 - quadro FA: operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata
 - quadro SA: operazioni senza fattura esposte in forma aggregata
 - quadro BL: operazioni con soggetti non residenti aggregate
 - quadro FE: fatture emesse documenti riepilogativi
 - quadro FR: fatture ricevute documenti riepilogativi
 - quadro NE: note di variazione emesse
 - quadro NR: note di variazione ricevute
 - quadro DF: operazioni senza fattura
 - · quadro FN: operazioni con soggetti non residenti
 - quadro SE: acquisti servizi da non residenti operazioni con San Marino
 - quadro TU: operazioni legate al turismo
- un quadro finale, definito TA, che nella sostanza è una sorta di riepilogo delle operazioni che sono state evidenziate nei quadri precedenti, ripartite per categoria.

Dati analitici e dati aggregati

Una importante caratteristica del nuovo modello è il fatto che i contribuenti possono scegliere se inviare i dati in forma aggregata ovvero in forma analitica:

- la scelta va evidenziata nel frontespizio;
- comporta la necessità di andare a compilare quadri diversi del modello di comunicazione.

La comunicazione deve essere presentata in forma analitica per alcune tipologie di operazioni:

- per gli acquisti da operatori economici sammarinesi;
- per gli acquisti e le cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli esonerati (ossia con volume d'affari non superiore ad €7.000). Come è stato correttamente osservato, si tratta di un aspetto non semplice da gestire per i fornitori di prodotti agricoli: infatti, mentre per gli acquisti si tratta di un aspetto facilmente verificabile, per le cessioni non sempre si conosce la natura e il regime contabile prescelto dall'acquirente;
- per la comunicazione degli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Il descritto vincolo dovrebbe riguardare solo tali operazioni e non tutte le altre poste in essere dal soggetto (che quindi dovrebbero poter essere rese anche in forma aggregata).

La scelta circa la volontà di inviare i dati in forma analitica o aggregata deve essere evidenziata nel frontespizio del modello di comunicazione così come dovrà essere evidenziato quali dati (in termini di quadri compilati) sono contenuti all'interno del modello che si sta inviando.

⇒ Dati aggregati

Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo Iva;
- l'importo totale delle operazioni con Iva non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere (ossia per individuare nella comunicazione di quale annualità inserire il singolo documento), il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione (evidentemente per le operazioni attive) o ricezione (per le operazioni passive) del documento.

Per le operazioni senza obbligo di fatturazione occorre invece comunicare

- anno di riferimento
- codice fiscale del cessionario o committente
- i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Se il contribuente preferisce (e qui la valutazione è ovviamente legata agli strumenti informatici che utilizza) inviare i dati relativi alle singole fatture in maniera analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione sono:

- anno di riferimento;
- la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
- ⇒ per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell'Iva e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell'Iva e l'imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;
- numero del documento;
- ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- ammontare complessivo dell'imposta.

Andranno poi indicate, per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo della nota di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

Per le operazioni senza fattura esposte in forma analitica

- codice fiscale del cessionario o committente;
- i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Da notare che, mentre il precedente provvedimento faceva riferimento alle "operazioni senza obbligo di fatturazione", il presente si riferisce alle "operazioni con emissione di fattura". Viene chiarito che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale (fattura emessa spontaneamente), determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazioni certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o spontaneamente, va trattata allo stesso modo (vanno comunicate entrambe le tipologie, senza soglie, indipendentemente dall'emissione obbligatoria o spontanea).

Da evidenziare che costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività di cui all'artt. 22 e 74-ter del Decreto Iva. Tali operazioni:

- per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore a € 3.600, saranno comunicate
- senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all'anno 2014.

Le comunicazioni "incorporate" nello spesometro

Altra novità del modello è il fatto che esso incorpora molte operazioni che in passato erano oggetto di separata comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da adempiere attraverso diversi e specifici strumenti. Va ricordato che ciascuno di questi adempimenti mantiene la propria scadenza di presentazione.

La prima comunicazione ad essere stata oggetto di sostituzione è quella relativa alle comunicazione dei *leasing* e dei noleggi effettuati; la sostituzione, come detto, è solo parziale in quanto il modello utilizzato in passato (quello approvato con provvedimento del 22 novembre 2011) non è stato soppresso, ma rimane tutt'oggi esistente ed i contribuenti possono continuare, se ritengono, ad utilizzarlo.

In passato i soggetti che ponevano in essere dette operazioni erano tenuti a compilare la comunicazione specifica, includendo in tale comunicazione anche le operazioni che ordinariamente erano destinate ad essere riepilogate nello spesometro, con possibilità comunque di mantenere separate le due comunicazioni. Con l'approvazione del nuovo modello, il contribuente può scegliere se far confluire le operazioni di *leasing* o noleggio nello spesometro, oppure rendere tali informazioni in maniera separata tramite la specifica comunicazione: da notare che in questo caso la comunicazione di *leasing* e noleggi prevede la data "fissa" al 12 novembre 2013 per le operazioni 2012. Tale data è stata individuata dal provvedimento del 25 giugno 2013, che comunque fa salve le comunicazioni 2012 già inoltrate con le vecchie regole entro lo scorso 30 giugno. Già a prima vista pare davvero molto più conveniente utilizzare il presente modello visto che i dati richiesti sono molto più sintetici rispetto alla comunicazione specifica (che invece prevedeva informazioni non del tutto immediate da censire, quali data di stipula del contratto, la relativa durata, ecc.).

Se si utilizzare il nuovo modello, occorrerò indicare che tipo di mezzo è stato oggetto di tale operazione (nella casella andrà indicato una delle seguenti lettere: "A"=Autovettura ;"B"=Caravan; "C" = Altri veicoli; "D" = Unità da diporto; "E" = Aeromobili). Si veda qui sotto la casella in cui indicare tale dato nelle comunicazioni analitiche.



OPERAZIONI SENZA FATTURA	DF001	Codice fiscale del cliente	Data dell'operazione 2 gg mm anno	Importo complessivo	Noleggio Leasing 4
	DF002	Codice fiscale del cliente	Data dell'operazione 2 gg mm anno	Importo complessivo	Noleggio Leasing 4

⇒ Operazioni Black List

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013, le operazioni intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata (*black list*) vanno inclusi all'interno del presente modello. Il precedente modello (approvato con provvedimento del 28/5/10 e le relative specifiche tecniche approvate con successivo provvedimento del 5/7/10) è infatti stato abrogato;

I dati richiesti sono sostanzialmente gli stessi che già in precedenza vengono richiesti per la compilazione della comunicazione *black list*. Poiché detto quadro deve essere utilizzato anche per comunicare le operazioni da includere nello spesometro poste in essere con soggetti non residenti diversi da quelli ubicati in paradisi fiscali, è richiesto di barrare la specifica casella.

OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI CON FISCALITÀ PRIVILEGIATA OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA	BL001	Cognome Data di nascita 3 gg mm anno		
ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA	BL002	Codice identificativo IVA Operazioni con paesi con operazioni con soggetti Acquisti di servizi da non residenti 1		
		Operazioni attive		
	BL003	Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti Importo complessivo Imposta 2		
		Operazioni non soggette a IVA		
	BL004	Cessione di beni Prestazione di servizi Importo complessivo 1		
		Note di variazione		
	BL005	Importo complessivo 1 2 Imposta		
		Operazioni Passive		
		Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti		
	BL006	Importo complessivo Imposta 2		
		Operazioni non soggette a IVA		
	BL07	Importo complessivo 1		
		Note di variazione		
	BL08	Importo complessivo 1 Importo complessivo 2		

Sul punto si deve comunque ricordare che la comunicazione di queste operazioni non avviene annualmente, come per gli altri dati dello spesometro, ma si dovrà inoltrare secondo le scadenze originariamente previste. Il periodo di riferimento, a norma del precedente art. 2, è individuato:

- nel trimestre, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a €50.000;
- nel mese, per i soggetti che superano la predetta soglia.

⇒ Acquisti da San Marino

A decorrere dal 1° ottobre 2013 il modello approvato deve essere utilizzato per dare comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli eventuali acquisti da San Marino con applicazione del meccanismo del reverse charge (quindi quando è l'operatore nazionale acquirente ad assolvere l'imposta). Scomparirà quindi definitivamente la comunicazione in forma cartacea che doveva essere spedita agli uffici finanziari a norma dell'art.16 lett. c) del D.M. 24 dicembre 1993, recante la disciplina Iva per gli scambi con la Repubblica di San Marino. La disposizione richiamata, in particolare, prevedeva che gli operatori economici italiani dovessero dare comunicazione al proprio ufficio Iva (oggi da intendersi ufficio territoriale di competenza dell'Agenzia delle Entrate) delle avvenute registrazioni sui registri Iva acquisti e vendite di tale documento (in particolare l'annotazione sul registro vendite, atto con il quale viene effettivamente assolta l'imposta dall'operatore residente), indicando il numero progressivo annuale attribuito in detti registri al documento oggetto di comunicazione.

Tali operazioni devono essere comunicate dal contribuente entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di annotazione dei registri Iva di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n.633/72. Anche in questo caso, come per la comunicazione *black list*, si utilizza il nuovo modello approvato, ma si tratta di un adempimento a sé stante, che quindi segue le proprie regole e, in particolare, le proprie scadenze di presentazione.

ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI		Cognome Nome Data di nascita 1 2 3 gg mm anno
ACQUISTI DA OPERATORI DELLA		Comune / Stato estero di nascita Prov. Cod. Stato est. 6
REPUBBLICA DI SAN MARINO	SE001	Denominazione / Ragione sociale Città estera della Sede legale B Cod. Stato est. Indirizzo estero della sede legale 9 10
		Codice identificativo IVA
		Data emissione del documento / fattura fattura Numero Fattura Imponibile / Importo Imposta 12 gg mm anno 13 gg mm anno 14 15 16

⇒ Operazioni legate al turismo

Dovranno utilizzare il modello approvato anche i contribuenti che, ai sensi dell'art.3, co.2-bis del D.L. n.16/12, sono chiamati a comunicare i dati relativi alle operazioni legate al turismo. Si tratta delle operazioni poste in essere dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR n.633/72 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

Si tratta della deroga al limite di € 1.000 all'utilizzo del contate prevista a favore degli stranieri che sono in Italia per le vacanze, limite che avrebbe soffocato non poco il settore turistico che si rivolge a tali soggetti. Tra i vari adempimenti posti a carico degli operatori che pongono in essere tali operazioni vi è appunto la necessità di comunicarne all'Amministrazione Finanziaria l'importo, comunicazione che deve essere resa attraverso il modello in commento.

OPERAZIONI		Cognome	Nome	Data di nascita
LEGATE AL TU00 TURISMO ART.3	TU001	1	2	3 gg mm anno

COMMA 2 BIS D.L. 16/2012		Comune / Stato estero di nascita
		Città estera della residenza 6 Cod. Stato est. Indirizzo estero di residenza
		Data emissione del documento / fattura fattura Numero Fattura Imponibile / Importo Imposta 10 gg mm anno 11 11 12 13

Oggetto: NUOVO MODELLO SPESOMETRO: SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI ESCLUSI

In generale, sono obbligati alla comunicazione prevista dall'art.21 del D.L. n.78/10 (c.d. Spesometro), tutti i soggetti passivi ai fini Iva che pongono in essere le seguenti operazioni rilevanti ai fini dell'imposta:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute <u>per le quali sussiste l'obbligo di emissione della</u> fattura;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Stante la natura "polifunzionale" del nuovo modello di comunicazione sono obbligati all'utilizzo del modello, anche i soggetti passivi che:

- 1. effettuano operazione da e verso soggetti stabiliti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. comunicazione black list)
- 2. effettuano operazioni di leasing e noleggio di determinati beni (c.d. comunicazione leasing e noleggi)
- 3. effettuano acquisti senza applicazione dell'iva (e che quindi richiedono l'applicazione del *reverse charge*) da operatori stabiliti a San Marino
- 4. in qualità di commercianti al minuto, pongono in essere operazioni attive in contanti nei confronti di cittadini *extra* UE se di importo pari o superiore a mille euro.

N.B. In virtù della differente periodicità e finalità delle comunicazioni di cui ai punti 2,3 e 4 (a meno di variazioni circa la periodicità della comunicazione *black list*, attualmente in corso di revisione), si ritiene che le relative informazioni comunicate con l'utilizzo del nuovo modello, non siano da riepilogare nuovamente in occasione della presentazione del modello a cadenza annuale (spesometro). È comunque atteso un chiarimento ufficiale sul punto.

⇒ Soggetti esclusi

Sono previsti anche espliciti casi di esclusione. Sono, infatti, esonerati dall'obbligo di comunicazione dei dati:

i soggetti che si avvalgono del regime dei contribuenti minimi (art.1, commi da 96 a 117 della L. n.244/07) e i soggetti che si avvalgono del regime delle attività imprenditoriali giovanili e lavoratori in mobilità (art.27, commi 1 e 2, D.L. n.98/11). In particolare per i minimi va richiamato il disposto della circolare dell'Agenzia delle Entrate n.24 del 30/5/11 la quale precisa che "... si ritiene che i soggetti che si avvalgono del regime di cui all'art.1, commi da 96 a 116, della L. n.244/07, siano da considerare esonerati dall'obbligo di comunicazione in quanto l'adesione a detto regime comporta, sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti Iva, l'esonero da qualunque obbligo, fatta salva la certificazione dei corrispettivi. L'esclusione in parola risponde, quindi, all'intento di limitare al massimo l'aggravio per i

contribuenti di minori dimensioni per i quali gli oneri connessi all'adempimento dell'obbligo in questione appaiono non proporzionati alla finalità della disposizione."

Si tratta quindi di un esonero legato alla particolarità del regime e motivato al contempo dalla necessità di non trasformare l'adempimento in un mero costo per soggetti che svolgono la propria attività in via "marginale".

Con riferimento a tale categoria, cioè i contribuenti minimi, dovrebbe certamente mantenere validità quanto già affermato dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n.24/E/11 secondo cui l'esonero viene meno quando, in corso d'anno, il regime semplificato cessa di avere efficacia; in tal caso la circolare specifica che "il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime semplificato". Le istruzioni alla compilazione del modello, di prossima pubblicazione, dovrebbero quindi confermare che il contribuente minimo è tenuto alla comunicazione in corso d'anno solamente nel caso in cui consegua ricavi/compensi per importi superiori a oltre il 50% rispetto al limite di legge. Ciò in quanto trattasi dell'unica ipotesi che determina la decadenza del regime in corso d'anno. Negli altri casi (conseguimento di ricavi o compensi superiori a €30.000 ma non a €45.000, effettuazione di cessioni all'esportazione, sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, effettuazione di acquisti di beni strumentali che determinano il superamento della soglia di €15.000) l'obbligo di compilazione dello spesometro dovrebbe correttamente decorrere dall'anno successivo.

Quindi la comunicazione all'Agenzia diviene d'obbligo anche per i fuoriusciti e con riferimento all'anno, meglio alla data, in cui si è verificata la fattispecie che ha determinato l'uscita dal regime. Chiaramente tale evenienza deve essere tenuta di conto considerando che i minimi non hanno obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.

Nessun esonero è previsto per altre categorie che adottano regimi particolari quali ad esempio le nuove attività produttive *ex* art.13, L. n.388/00.

➡ lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali. Non sono quindi escluse dalla comunicazione le operazioni eventualmente svolte da tali soggetti se in possesso di partita Iva in ambito commerciale, resta aperto quindi per tali soggetti il nodo delle operazioni promiscue, cioè quelle eseguite in relazione sia alla attività istituzionale che commerciale. È importante sottolineare che l'esonero in tal caso è da intendersi soggettivo e non riferito all'operazione, ne consegue che il soggetto terzo che dovesse porre in essere operazioni con tali soggetti esclusi dovrà indicare nella propria comunicazione anche tali operazioni.

⇒ Trasformazioni sostanziali soggettive

Molta attenzione va riservata ai casi di avvenute operazioni straordinarie, in tali fattispecie il soggetto obbligato alla trasmissione potrebbe essere alternativamente il subentrante o il soggetto originario a seconda che:

- a. l'operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva comporti l'estinzione del soggetto, in tal caso il subentrante ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto (diversamente non potrebbe essere);
- b. l'operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva non comporti l'estinzione del soggetto, in tal caso l'obbligo di comunicazione rimane chiaramente a carico di esso.

Oggetto: SPESOMETRO: OPERAZIONI INCLUSE ED ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Operazioni interessate

Le operazioni da indicare nel modello, tenuto conto della importante semplificazione introdotta lo scorso anno dall'art.2 co.6 del D.L. n.16/12 (che ha modificato l'originaria disposizione contenuta nell'art.21 del D.L. n.78/10) sono di seguito descritte.

Occorre peraltro operare una prima importante distinzione tra:

- operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione: qui le novità hanno comportato un duplice effetto positivo:
 - viene eliminata la soglia di € 3.000, consentendo quindi di spedire i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione di raccordi tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l'attività, come avviene nei casi di contabilità affidata al consulente);
 - la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).
- operazioni <u>senza obbligo di fatturazione</u>:
 - qui invece rimane l'originaria soglia di monitoraggio (€ 3.600 al lordo dell'Iva), il che porta a
 concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la
 stragrande maggioranza dei contribuenti).

Con riferimento al precedente adempimento ci si era posti il dubbio di come gestire le operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente gliene faccia esplicita richiesta.

Posto che l'art.22 del DPR n.633/72, relativamente alle attività di commercio al minuto e assimilate stabilisce che "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente", la conclusione che si ritraeva da una lettura rigorosa della norma era che:

- ➡ le fatture emesse su specifica richiesta del cliente (fatto che sanciva l'obbligatorietà dell'emissione) andassero monitorate senza alcun tipo di soglia minima;
- Ie fatture emesse volontariamente dai dettaglianti, invece, in quanto non obbligatorie, fossero da monitorate solo per importi superiori ad € 3.600.

Una tale situazione appariva, a tutta evidenza, come impossibile da gestire.

Per fortuna su questo specifico punto il provvedimento direttoriale del 3/8/13 al par.3.2. chiarisce che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.

N.B. Il provvedimento 2/8/13, al paragrafo 3.3, afferma che, per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-*ter* (agenzie di viaggio) del DPR n.633/72, possono comunicare le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, <u>relativamente agli anni 2012 e 2013</u>, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

Anche il Provvedimento direttoriale del 2/8/13, al pari di quello precedente, al paragrafo 3.1 individua le operazioni oggetto della comunicazione.

Si tratta di :

- a. cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto;



In generale quindi vanno inclusi i corrispettivi rilevanti ai fini Iva, quindi le operazioni imponibili, ma anche quelle non imponibili, se si tratta di cessioni all'esportazione (art.8 DPR n.633/72, ma su questo punto si tornerà parlando di esclusioni), le operazioni assimilate (artt 8-bis, 38-quater, 71 e 72, DPR n.633/72), servizi internazionali (art.9), così come le operazioni esenti (artt.10).

Sono invece irrilevanti le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile Iva ai sensi dell'art.15 DPR n.633/72.

Se il discrimine è la rilevanza ai fini Iva di una operazione, sono quindi da considerarsi irrilevanti quelle fuori campo di applicazione dell'Iva perché manca uno dei requisiti essenziali. Ad esempio, la carenza del requisito soggettivo (come nel caso dell'impresa che acquista un bene da un privato) o del requisito oggettivo (ad esempio la cessione di un terreno oppure l'omaggio di un bene diverso da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; al contrario, gli omaggi di beni rientranti nell'attività e l'estromissione/autoconsumo, proprio perché operazioni rilevanti ai fini Iva, vanno incluse nella comunicazione).

Come detto in precedenza, il D.L. n.16/12 ha introdotto un ulteriore obbligo di monitoraggio, che confluisce all'interno del modello in commento (operazioni richiamate dall'art.3.1 lettera c del provvedimento): si tratta di operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del DPR n.633/72, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro.

Operazioni escluse

Le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione erano in origine individuate nel punto 2.4 del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 e con la successiva circolare n.24/E/11, l'Agenzia ha individuato ulteriori ipotesi di esclusione fornendo nel contempo importanti precisazioni.

Mantenendo di fatto inalterata la bontà delle precisazioni fornite con la circolare sopra richiamata, il nuovo Provvedimento direttoriale del 2/8/13 al paragrafo fornisce l'elenco delle operazioni che devono essere escluse dalla comunicazione. In particolare:

- ⇒ sono escluse le <u>importazioni</u> (in quanto già oggetto di monitoraggio da parte degli uffici doganali all'atto dell'introduzione dei beni nel territorio dello Stato), così come le <u>esportazioni</u>, di cui all'art.8, co.1, lett. a) e b) del DPR n.633/72 (si tratta delle esportazioni dirette, di quelle triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente). Resta fermo l'obbligo di comunicazione per le cessioni effettuate all'esportatore abituale, non imponibili Iva ai sensi dell'art.8, lett. c) del DPR n.633/72 (in questo senso deponeva esplicitamente la C.M. n.24/E/11), nonostante tali ultime operazioni siano già oggetto di una comunicazione ad hoc;
- allo stesso modo non vanno comunicate neppure le <u>operazioni intracomunitarie</u> (in quanto già monitorate tramite l'inclusione nei modelli INTRA). È bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di comunicazione sussiste invece per le cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie di cui all'art.58 del D.L. n.331/93;
- sono poi escluse le <u>operazioni</u> che già costituiscono <u>oggetto di comunicazione all'Anagrafe</u> <u>tributaria</u> (utenze, telefonia, ecc.), di cui all'art.7 del DPR n.605/73. Su questo punto consta una criticabile posizione relativa ai contratti di *leasing/noleggio* proposta dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte del 22/12/11 e che pare venga confermata anche il sede di istruzioni alla compilazione del nuovo modello: trattandosi di esclusione solo soggettiva, gli utilizzatori dei beni in leasing dovranno comunque includere le operazioni di *leasing/noleggio* ricevute all'interno del loro modello di comunicazione (Spesometro);
- ⇒ sono escluse le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di soggetti non passivi d'imposta ai fini Iva, non documentate da fattura, il cui <u>pagamento è avvenuto con carta di credito, di debito o prepagata</u> (tali operazioni sono comunicate dagli istituti di credito o dal gestore

della carta di credito); va osservato che altri strumenti tracciati di pagamento (quali ad esempio il bonifico) non danno il medesimo esonero; altrettanto, l'esonero non vale – in quanto sussiste obbligo di emettere fattura - nel caso in cui l'acquirente effettui l'acquisto nell'ambito dell'impresa (ad esempio il negoziante di mobili che vende il divano all'imprenditore individuale che destina alla sala riunioni aziendale).

Operazioni finanziarie (focus)

Secondo quanto affermato nella nota **della Direzione Centrale Accertamento del 6 marzo 2011**, inoltre, nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese anche le **operazioni finanziarie** esenti da Iva ai sensi dell'art.10, DPR n.633/72. Da ciò ne deriva che i soggetti che in tale ambito abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale di cui all'art.36-bis del decreto Iva con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie. Rimangono ancora escluse quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, peraltro già escluse, dalla Circolare n.18/E/07, anche dalla segnalazione all'archivio dei rapporti finanziari, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione. Inoltre, non costituiscono oggetto di comunicazione i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che difatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.

I soggetti che optano per la dispensa degli adempimenti ex art.36-bis DPR n.633/72, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle esenti.

Nel nuovo provvedimento non compare più l'esonero relativo alle **operazioni black list**, proprio per il fatto che tali operazioni **devono oggi essere oggetto di comunicazione tramite il presente modello**. Tali operazioni non dovrebbero essere evidenziate in relazione alla comunicazione annuale.

Considerato che è attualmente in corso una discussione in merito al mantenimento dell'attuale periodicità delle comunicazioni *black list* è opportuno attendere le istruzioni definitive ma soprattutto i chiarimenti dell'Agenzia per comprendere le esatte modalità di inserimento di tali operazioni all'interno del modello.

Oggetto: I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Il modello approvato consente la presentazione telematica di diverse comunicazioni, che hanno periodicità e natura diverse:

- annuale, per lo spesometro e la comunicazione dei dati inerenti i *leasing* e i noleggi;
- trimestrale o mensile, per la comunicazione delle operazioni intrattenute con soggetti aventi sede in paesi "black list" (va segnalato che è attualmente in corso di revisione la periodicità dell'adempimento);
- mensile, per la comunicazione degli acquisti effettuati da operatori nazionali nei confronti di operatori economici sammarinesi;
- con cadenza da definire per le operazioni in contanti di importo almeno pari a € 1.000 legate al turismo effettuate da soggetti extra-Ue nei confronti di commercianti al minuto e agenzie di viaggi nazionali.

Lo spesometro

Con comunicato stampa del 15 aprile 2013 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per l'invio delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate nel **periodo di imposta 2012** dal 30 aprile 2013 a una scadenza successiva.

Ora, il provvedimento del 2 agosto 2013 definisce e differenzia il termine di presentazione dello **spesometro per il 2012** a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l'annualità oggetto di comunicazione:

- entro il 12 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
- entro il 21 novembre 2013 per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

A decorrere dal periodo di imposta 2013 lo spesometro andrà trasmesso:

- entro il 10 aprile dell'anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva mensili;
- entro il 20 aprile dell'anno successivo per i soggetti che effettuano liquidazioni Iva trimestrali o annuali.

La comunicazione dei beni in *leasing* e locazione e/o noleggio

Con provvedimento del 25 giugno 2013 l'Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per l'invio per il 2012 dei dati riguardanti i contratti stipulati dalle società di *leasing* e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili dal 1° luglio 2013 al 12 novembre 2013, facendo salve le comunicazioni inviate entro il 1° luglio 2013 sulla base delle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 21 novembre 2011.

Il provvedimento del 2 agosto 2013 prevede la facoltà per i contribuenti interessati (che non hanno ancora adempiuto l'obbligo per l'anno 2012) di comunicare i dati delle operazioni di leasing e locazione e/o noleggio con il nuovo modello approvato per lo spesometro. Pertanto, ad oggi possono verificarsi con riferimento all'anno 2012 le seguenti casistiche, alternative:

- comunicazione autonoma già effettuata entro il 1° luglio 2013 con il "vecchio" modello;
- comunicazione autonoma da effettuare entro il 12 novembre 2013 con il "vecchio" modello;
- comunicazione aggregata con confluenza delle informazioni richieste nello spesometro (con barratura della casella "Noleggio leasing"), da effettuarsi entro il 12 novembre 2013 ovvero entro il 21 novembre 2013 a seconda della periodicità della liquidazione Iva.

La comunicazione delle operazioni black list

A partire dalle operazioni effettuate dal <u>1º ottobre 2013</u> intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata, l'obbligo di comunicare telematicamente gli acquisti e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dovrà essere adempiuto utilizzando il nuovo modello (il precedente modello è stato abrogato). L'adozione del nuovo modello costituisce <u>un obbligo</u> e non una mera facoltà. La periodicità di presentazione della comunicazione *black list* non è cambiata:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello mensile:
- entro l'ultimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre solare, per i soggetti con periodicità di presentazione del modello trimestrale.

Pare lecito affermare che per le operazioni effettuate con paesi a fiscalità privilegiata fino al 30 settembre 2013, corrispondenti alle comunicazioni telematiche con scadenza al 31 ottobre 2013, si debba continuare ad utilizzare il modello previgente.

La comunicazione degli acquisti effettuati nei confronti di operatori economici sammarinesi

A partire dagli acquisti da San Marino effettuati dal 1° ottobre 2013 con l'applicazione del *reverse charge* (quando è l'operatore nazionale ad assolvere l'Iva), l'obbligo di comunicare le avvenute registrazioni effettuate sui registri Iva diventa telematico e andrà assolto utilizzando il nuovo modello. La comunicazione va trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione degli acquisti effettuati con la Repubblica di San Marino. Per le operazioni annotate fino al 30 settembre 2013 degli acquisti da operatori economici sammarinesi la comunicazione deve avvenire in forma cartacea secondo le vecchie regole.

La comunicazione degli acquisti in contanti di almeno €1.000 effettuati da turisti stranieri

Il nuovo modello deve essere utilizzato anche dai commercianti al minuto (e soggetti assimilati) e dalle agenzie di viaggio per comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti di importo pari o

superiore a € 1.000 effettuate a decorrere **dal 29 aprile 2012** nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella di uno dei paesi della Unione europea che abbiano residenza fuori dal territorio dello stato (trattasi di soggetti privati *extra*-Ue). Tali cessioni di beni e prestazioni di servizi incassate in contanti di importo superiore a € 1.000 devono essere comunicate telematicamente dai soggetti passivi italiani (commercianti al minuto e agenzie di viaggi) che, preventivamente, abbiano inviato una comunicazione all'Agenzia delle Entrate chiedendo di aderire alla disciplina di deroga ai limiti dell'uso del contante e siano abilitati all'incasso di pagamenti in contanti fino alla soglia di € 15.000. Il provvedimento del 2 agosto 2013 non prevede una scadenza di presentazione di tale comunicazione: pertanto, sul punto si attende un chiarimento ministeriale.

00000000

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali saluti.

Giuseppe Bianchi